



TESTO UNICO DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA

Art. 118

T. U. 1919, art. 120

Qualunque elettore puo' promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, pei delitti contemplati nel presente titolo.

Salvo nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 114 o dal comma terzo dell'art. 117, l'autorita' giudiziaria compie l'istruttoria, ma non fa luogo al giudizio finche' la Camera dei deputati non abbia, in caso di elezione, emesso su questa le sue deliberazioni.

L'azione penale si prescrive nel termine di due anni dalla data della deliberazione definitiva della Camera sulla elezione o dall'ultimo atto del processo, ma l'effetto interruttivo non puo' prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi la meta' del detto termine di due anni.

Ai pubblici ufficiali imputati di taluni dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 158 del R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, testo unico legge comunale e provinciale.

Versione in vigore dal 7 gennaio 1924 secondo Normattiva, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico della legge elettorale politica
Estremi	Regio decreto 13 dicembre 1923, n. 2694
Titolo	V — Disposizioni generali e penali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1924

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-della-legge-elettorale-politica/art-118-t-u-1919-art-120/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it